

DOTT. ING. EMILIO BORBOTTONI




COMUNE

DI

FERRIERE

REGOLAMENTO EDILIZIO



EMPOLI
CASA EDITRICE DITTA R. NOCCIOLI
1935-XIII

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Zona di applicazione.

Il presente Regolamento edilizio avrà effetto nelle seguenti zone:

1° Zona circolare con raggio di m. 50.00 e centro alla Chiesa di . **FERRIERE**;

2° Zona circolare con raggio di m. 50.00 e centro alla Chiesa di . **CENTENARO**;

3° Zona circolare con raggio di m. 50.00 e centro alla Chiesa di . **GAMBARO**;

4° Striscia della larghezza di m. 10.00 da ciascun lato delle strade comunali obbligatorie.

Art. 2.

Denuncie.

Chiunque intenda eseguire nelle zone stabilite dal precedente art. 1° opere edilizie, siano costruzioni di edifici nuovi, comunque

ubicati, siano muri prospicienti verso le vie e piazze pubbliche, siano aggiunte, modificazioni o ricostruzioni da compiersi in fabbricati e muri esistenti, o intenda introdurre varianti ad opere già denunciate, prima che ne siano iniziate le esecuzioni deve farne denuncia al Podestà e presentare allo stesso il relativo progetto redatto e completato nei modi prescritti dall'art. 3.

Per le opere non iniziate entro il termine di sei mesi dalla presentazione della denuncia prima che siano intraprese dovrà essere presentata nuova denuncia.

Non è prescritta la denuncia per i lavori di ordinaria manutenzione.

Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzioni o ricostruzioni debbono essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali, nonchè ai sensi della legge 29 Luglio 1933, n. 1213, per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo le norme stabilite dal Regolamento edilizio comunale, il Podestà, fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione. Contro l'ordinanza del Podestà, da notificarsi al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso al Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Qualora vengano iniziati i lavori senza autorizzazione, ovvero vengano proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Podestà ordina la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'articolo 106 del Testo Unico della Legge comunale e provinciale o di quelle maggiori eventualmente previste da altre norme legislative. L'ordinanza del Podestà ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 3.

Modalità per le denunce.

Le denunce, corredate dei relativi disegni, in tutto redatto in carta semplice con espressa indicazione dello speciale uso cui gli atti sono destinati, devono contenerè, oltre ad una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si vogliono intraprendere, notizie complete su tutto ciò che riguarda l'estetica del fabbricato e la sua posizione rispetto alla via.

I disegni devono essere su tela o su carta bianca, in fogli di superficie non maggiore di un metro quadrato piegati nelle dimensioni di metri $0,21 \times 0,31$, in scala metrica nel rapporto di 1 a 100 per l'insieme e di almeno 1 a 20 per i dettagli, salvo casi eccezionali.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, tutte le facciate, con l'inditutto o in parte dalla pubblica via; una sezione trasversale fatta secondo la linea che più particolarmente manifesti il sistema di cazione dei posti stabiliti per il collocamento delle ditte e delle insegne, nonchè quelle interne, quando possono essere vedute in costruzione; i dettagli ornamentali comprendenti una intera campata di fronte ed una planimetria generale della località in scala metrica nel rapporto di almeno 1 a 2000, ove siano identificate le esistenti costruzioni e quelle da eseguirsi.

Con cifre numeriche si dovranno indicare specialmente:

a) le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento e le altezze dei locali di ogni piano, misurato in conformità delle disposizioni del Regolamento d'igiene;

b) le altezze dei muri frontali e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati;

le altre Commissioni od Enti competenti, ed entro venti giorni dalla presentazione della denuncia potrà indicare all'interessato se ed in quali parti le opere progettate non possono eseguirsi, perchè tali da produrre un deturpamento dell'aspetto dell'abitato od a violare disposizioni di leggi e di regolamento.

Inizio dei lavori.

Nessuno potrà intraprendere un lavoro se non trascorsi venti giorni dalla presentazione della denuncia e sempre che il Podestà non abbia fatto osservazioni, eccetto che si tratti di provvedimenti richiesti da urgenti ed improvvise ragioni di sicurezza e d'igiene che dovranno essere specificatamente indicate.

Art. 5.

Provvedimenti per le opere arbitrarie - Contravvenzioni.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente Regolamento saranno puniti ai termini degli art. 106, 107, 108, 109 e 110 del Testo Unico della Legge comunale e provinciale 3 Marzo 1934, n. 383, e della Legge 26 Febbraio 1928, n. 613.

Il Podestà potrà nel giudizio contravvenzionale promuovere dal magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore; sono salve le facoltà concesse al Podestà dagli art. 55 della legge stessa e 378 della legge sui lavori pubblici 20 Marzo 1865, n. 2248, all. F.

Nelle more del giudizio contravvenzionale il Podestà ha facoltà di far sospendere le opere arbitrariamente intraprese o per qualsiasi ragione non regolamentari.

CAPITOLO II.

COMMISSIONE IGIENICO-EDILIZIA

Art. 6.

Costituzione della Commissione igienico-edilizia.

La Commissione igienico-edilizia è composta dell'Ufficiale sanitario e di cinque membri nominati dal Podestà dei quali ~~uno~~ **due** almeno ~~ingegnere, due altri~~ tecnici (ingegneri o geometri o costruttori agronomi o veterinari per i Comuni rurali) ed altri ~~due~~ **tre** liberamente scelti in queste o in altre categorie.

La Commissione sarà presieduta dal Podestà o da un suo delegato.

Durata in carica.

I Commissari di nomina podestarile durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Incompatibilità.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottato e l'adottante.

Art. 7.

Sua competenza.

La Commissione dà parere:.

1° sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti o riforme di quelli esistenti, sia dal lato estetico, che dal lato statico, sulla ornamentazione delle facciate, anche di case già esistenti,

sui progetti di vetrine, bacheche, insegne, mostre, iscrizioni da esporsi al pubblico, sulle domande per l'occupazione di suolo pubblico o di spazio a questo sovrastante, e in generale su quanto può interessare il regime edilizio, l'igiene e l'ornato;

2° sui piani regolatori edilizi e di ampliamento, nonchè su qualsiasi particolare sistemazione progettata da privati;

3° sull'interpretazione e sulle eventuali modificazioni del presente Regolamento;

4° sulla regolare esecuzione tecnica, statica e estetica dei lavori progettati; a tale riguardo il Podestà delegherà due membri tecnici della Commissione e l'Ufficiale sanitario, per la ispezione e la sorveglianza sulle costruzioni in corso nel Comune. Nulla è dovuto dal costruttore per tali ispezioni.

Art. 8.

Sedute.

La Commissione si riunisce ordinariamente due volte al mese in giorni fissi e, straordinariamente, ogni volta che il Podestà lo creda opportuno. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno tre membri di cui uno ingegnere.

Intervento di un funzionario dell'Ufficio tecnico.

Il Tecnico del Comune

~~L'ingegnere della Sezione edilizia, od in sua assenza un altro funzionario tecnico a ciò delegato dall'Ingegnere capo,~~ assiste quale Segretario alle adunanze della Commissione, riferisce sui progetti sottoposti al suo esame e ne stende i verbali che dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario alle adunanze. In mancanza del tecnico municipale i verbali saranno tenuti dal Segretario comunale.

Art. 9.

Relazione del parere della Commissione.

Del parere della Commissione il Segretario riferirà sommariamente sull'incarto relativo alla denuncia presentata ed apporrà sul relativo progetto la dicitura: « *Esaminato dalla Commissione igienico-edilizia nella seduta* », indicando la data, con la vidimazione di un membro della Commissione stessa delegato dal Podestà.

Art. 10.

Astensione dei singoli Commissari.

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota a verbale.

CAPITOLO III.

OPERE PROVVISORIALI

PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11.

Cautele contro danni e molestie.

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni, riparazioni, riforme o demolizioni di fabbricati e muri esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni peri-

colo di danno a persone od a cose, e ad attenuare, quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione di dette opere.

Costruzione di assiti.

Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti le vie e spazi pubblici, con un assito.

Occupazione del suolo pubblico.

Quando le opere di chiusura importano l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario deve ottenere licenza dalla Amministrazione comunale, presentando domanda con la indicazione della durata presumibile della occupazione e accompagnandola con i disegni indicanti la località e la estensione della occupazione stessa.

Art. 12.

Norme per la costruzione degli assiti.

Gli assiti debbono essere di aspetto decoroso, alti almeno metri 3,50 e con gli angoli imbiancati per tutta la loro altezza.

Segnali a lanterna.

Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di una lanterna a vetri rossi che deve restare accesa, per cura ed a spese di chi fabbrica, dal tramonto al levar del sole.

Il collocamento e le dimensioni della lanterna debbono essere tali da rendere facilmente visibile il recinto ed il riparo su cui essa è posta.

Affissione sugli assiti.

Il Comune ha sempre facoltà di servirsi, senza corrispondere alcun compenso, ma senza pregiudizio delle eventuali esigenze della costruzione, degli assiti verso le vie e spazi pubblici per il servizio delle affissioni, sia esso esercitato direttamente sia a mezzo di altre ditte.

Art. 13.

Ponti di servizio.

Quando non sia permessa o non sia necessaria la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio deve essere costruito ad una altezza tale che il punto più basso della sua armatura disti dal suolo non meno di 3 metri, e deve essere costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Art. 14.

Norme per la loro costruzione.

I ponti e le rampe di servizio debbono stabilirsi in guisa da garantire la incolumità dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali. Le impalcature saranno formate con tavole dello spessore di almeno centimetri 3,5 debitamente assicurate ai sottostanti travicelli.

Speciale riguardo deve usarsi nelle impalcature dei ponti a sbalzo e di quelli che sono sostenuti da antenne non racchiuse verso lo spazio pubblico da assiti in modo che la viabilità cittadina sia garantita da qualsiasi pericolo, danno o molestia.

Ogni impalcatura sopra cui si compiono i lavori deve avere un sottoponte ad una distanza non maggiore di metri 2,50 e questo

deve avere costantemente le tavole raddoppiate. I ponti e le rampe debbono essere muniti di parapetti composti di almeno due robusti correnti, dei quali l'inferiore deve essere costituito da una tavola poggiante sulla impalcatura.

Le fronti dei ponti verso la strada debbono essere munite di stuoia o graticci di giunchi, o altrimenti chiuse, in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

Art. 15.

Cautele da seguire nelle opere di demolizione.

Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, debbono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose e persone, e in particolare scottimenti del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini. E' vietato calare materiali di demolizione verso la via pubblica; quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali stessi dovranno venire calati entro panieri o per appositi condotti o mediante corde od altri mezzi precauzionali.

Art. 16.

Interruzione dei lavori e obblighi relativi.

Nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto a interromperne l'esecuzione, dovrà far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite, nonchè le opere di finimento che lo stato avanzato della costruzione può consentire al momento della sospensione. Provvederà anche allo sgombrò del suolo pubblico eventualmente occupato.

Sono salve le facoltà concesse al Podestà dall'art. 55 della Legge comunale e provinciale.

CAPITOLO IV.

SOLIDITÀ, SICUREZZA E DECORO DEI FABBRICATI

Art. 17.

Obblighi generali per la esecuzione delle opere edili.

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, secondo le migliori norme dell'arte del costruire ed avere tutti i requisiti necessari perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione.

Obblighi particolari ().*

In particolare sono tassativamente prescritte le seguenti norme tecniche di buona costruzione (art. 3 del R. D. L. 25 Marzo 1935, n. 640):

a) è vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere.

Tuttavia è consentito costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata, tra il ciglio ed il piede degli edifici, adeguata banchina o ritiro;

b) le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta, opportunatamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate.

(*) Per i Comuni compresi in zone terremotate il presente capo dell'art. 17 deve essere sostituito col seguente:

Essendo il territorio comunale compreso fra le località sismiche della (1^a o 2^a) categoria, l'osservanza di ogni norma edilizia, anede contenuta nel presente Regolamento, è subordinata alla stretta applicazione, *in tutto il territorio comunale*, delle disposizioni contenute negli art. 5 e seguenti del R. D. L. 25 Marzo 1935, n. 640, che si intendono qui integralmente riportate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreno di riporto recente o comunque sciolto, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costruite da una platea generale;

c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie o idrauliche, e queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a centimetri 12 estesi a tutta la lunghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a metri 1,50.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti, tenuto conto anche dell'azione del vento;

d) nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;

e) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono essere solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed ancorate ai medesimi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni

metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri in appoggio;

f) in tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano ed a quello di gronda, sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato di un'altezza minima di cm. 20; nelle costruzioni in mattoni a coltrina vista e di spessore di due sole teste, il cordolo in cemento potrà essere sostituito da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri di cui alla lettera e);

g) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere di muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè al distacco del lavoro vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere la muratura dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomeramento cementizio semplice od armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali di costruzione sono richiamate le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i Lavori pubblici.

Agli effetti dell'osservanza delle norme di buona costruzione stabilite dalla legge, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà la denuncia per ogni lavoro edilizio anche se da compiersi in località poste fuori del perimetro del centro abitato.

Le contravvenzioni alle norme di buona costruzione sono soggette alle stesse penalità stabilite per le contravvenzioni a tutte le altre prescrizioni del Regolamento.

Art. 18.

Obblighi di manutenzione.

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, avendo altresì riguardo agli interessi dell'arte e dell'archeologia.

Art. 19.

Provvedimenti contro i pericoli per la pubblica incolumità.

Nel caso che al Podestà pervenga denuncia che un edificio o qualche sua parte minacci rovina con pericolo della pubblica incolumità, egli incaricherà l'Ufficio tecnico di fare le relative constatazioni e, ove la notizia risulti fondata, ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti e, in caso di inadempienza, provvederà a termini di legge.

CAPITOLO V (*).

ALTEZZA DELLE CASE

Art. 20.

Altezza massima delle case - Eccezioni.

L'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul piano stradale non può sorpassare la larghezza del tratto di

(*) Questo capitolo deve essere soppresso per i Comuni compresi nelle zone sismiche, perchè alle norme in esso contenute debbono essere anteposte quelle dettate dagli articoli da 5 a 14 del R. D. L. 25 Marzo 1935, n. 640.

strada sul quale fronteggino, aumentata della metà; tale altezza può sempre raggiungere i metri 10, ma non può sorpassare il limite massimo di metri 22.

Art. 21.

Misurazione dell'altezza delle case.

L'altezza delle case si misura sull'asse della facciata a partire dal marciapiede e, in difetto, dal suolo della via o piazza quando le case sono costruite lungo le vie o piazze; altrimenti dal terreno naturale sino al ciglio esterno del cornicione di gronda e, nel caso di tetti alla Mansard, sino alla linea terminale superiore della parete inclinata.

Art. 22.

*Altezze consentite agli edifici fronteggianti spazi pubblici
di diversa larghezza.*

Quando un edificio debba essere eretto all'angolo di due spazi pubblici (vie, piazze, ecc.) di larghezza diversa, oppure prospetti due tratti di spazio pubblico contigui e di diversa larghezza e la fronte o la parte di fronte prospiciente lo spazio più largo abbia la estensione di almeno 8 metri, è consentito che l'altezza dell'edificio, determinata in ragione della via maggiore, continui anche nella fronte o tratto di fronte prospiciente lo spazio più stretto, per una estensione però di non oltre una volta e mezzo l'estensione della fronte prospiciente lo spazio più largo, fino al limite massimo di 16 metri. Tale estensione, anche nel caso di un angolo con smusso o raccordo, deve misurarsi dalla prosecuzione della linea di fronte dell'edificio verso lo spazio più largo.

Art. 23.

Costruzione in arretrato.

L'altezza massima degli edifici da costruirsi in arretrato, rispetto alla linea stradale, sarà determinata aggiungendo alla larghezza della via quella della zona di arretramento, purchè la fronte dell'edificio costruendo sia parallela al margine della strada. Di questa maggiore larghezza non potranno beneficiare i proprietari degli edifici di fronte per dare a questi una maggiore altezza, se non abbiano avuto il consenso del proprietario dell'edificio arretrato, risultante da atto pubblico. Sui fianchi dell'edificio che, pel fatto dell'arretramento, rimanessero esposti alla pubblica vista, dovranno essere continuati lo stile architettonico, il cornicione di gronda e le principali decorazioni della parte prospiciente lo spazio pubblico. Il proprietario dell'edificio arretrato dovrà cingere il suo terreno verso la strada provvedendo alla decorosa sistemazione della zona di arretramento.

CAPITOLO VI.

OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

Art. 24.

Rispetto alle esigenze del decoro edile.

Tutte le parti degli edifici sia nuovi che esistenti, le vetrine, le bacheche e simili, le insegne e gli emblemi visibili da vie o spazi pubblici devono, con speciale riguardo al luogo in cui sorgono detti edifici, corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino, per ciò che si riferisce ai materiali da impiegarsi, alle linee ornamentali, alle tinte, alle decorazioni, ecc., che, oltre ad essere per sè

Sono proibite le iscrizioni dipinte sui muri, le insegne in carta o in tela, e quelle sporgenti più di 10 centimetri dai parapetti dei balconi cui fossero applicate.

Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione, con locali destinati a negozio, dovranno essere predisposte per il collocamento delle relative ditte ed insegne, che dovrà farsi soltanto nel posto o nei posti prestabiliti nelle facciate stesse.

Art. 27.

Zoccolo.

Lo zoccolo, così nelle case come nei muri di cinta, deve essere costituito da materiali resistenti e duri ed avere una altezza di almeno metri 0,60.

Art. 28.

Balconi.

I balconi e terrazzini pensili, sia aperti che chiusi (*bowindows*), prospicienti spazi pubblici, non possono avere sporgenza maggiore di metri 1,20 dalla linea di proprietà e la loro altezza sul suolo, misurata dal marciapiede stradale alla parte inferiore del lastrone e delle mensole, per quelli che ne sono provvisti, non può essere minore di metri 4. In ogni modo la sporgenza massima non potrà essere superiore ad un sesto della larghezza della strada. I balconi chiusi non possono avere una larghezza maggiore di metri 5 e debbono distare fra loro e dagli edifici confinanti non meno di 12 metri.

Nelle vie larghe meno di 12 metri la costruzione dei balconi chiusi è vietata.

Art. 29.

Latrine e condutture visibili da spazi pubblici.

Non si possono costruire nè conservare latrine e condutture di latrine, di camini, di stufe e simili sporgenti dai muri, quando siano visibili da spazi pubblici, e neppure costruire latrine esterne nei cortili.

Art. 30.

Canali di gronda e tubi pluviali.

I cornicioni devono essere muniti di canali di materiali impermeabili per lo scarico delle acque piovane.

I tubi verticali di discesa, nella parte inferiore sino all'altezza di almeno metri 3,60 dal suolo, non debbono sporgere dal muro.

Art. 31.

Intonaco e coloritura dei muri.

Tutti i muri di fabbrica visibili da spazi pubblici, nonchè le pareti ed i soffitti degli anditi, devono essere in tutta la loro superficie mantenuti in buono stato, costantemente puliti e, ad eccezione di quelli di costruzione laterizia diligentemente condotta a paramento visto con profilatura regolare ed a taglio netto e di quegli altri in cui l'intonaco non sia richiesto dalla natura del materiale di cui sono costruiti, come sarebbero le costruzioni in marmo o in pietra da taglio, intonacati e colorati.

Nei coloramenti delle pareti delle fabbriche e dei muri visibili da spazi pubblici, nonchè degli anditi, sono vietate le tinte che possano offendere la vista, ed ingenerare oscurità o deturpare l'aspetto dell'abitato.

balconi e tutte le altre aperture destinate a dar passaggio alla luce non possono essere munite di carta, di tela o di altre consimili materie, ma di serramenti con vetri o cristalli.

Sono vietate le imposte scure esterne a chiudimento delle finestre. Le imposte delle porte, di botteghe o di qualsiasi altra apertura e le persiane delle finestre e dei balconi dovranno essere colorate e mantenute in buono e decente stato e sempre con tinta uniforme per ciascun caseggiato.

CAPITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 34.

Apposizioni di indicatori ed altri apparecchi.

Al Podestà è riservato, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di fare applicare alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, prospettanti le pubbliche vie, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali, e specialmente:

a) le indicazioni dei nomi delle piazze, corsi, vie, vicoli ed altri spazi simili, ed i numeri civici;

b) le mensole, i ganci, i tubi, ecc. per la pubblica illuminazione, quando non sia possibile provvedere altrimenti.

Gli indicatori delle vie non devono essere sottratti alla pubblica vista.

Art. 35.

Obblighi relativi dei proprietari.

Il proprietario prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte della fronte di un fabbricato, alla quale sia apposto uno degli ap-

parecchi o indicatori di cui all'articolo precedente, dovrà darne avviso al Podestà il quale prescriverà, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti del caso.

Art. 36.

Apertura di strade private.

Quando uno o più proprietari intendono di avere una strada privata da lasciarsi aperta al pubblico transito od anche solo di iniziarne la costruzione, devono presentare al Podestà il relativo progetto, ottenere l'approvazione del Podestà ed addivenire alla stipulazione, a loro spese, di un atto notarile da trascrivere, dal quale risulti l'obbligo loro di sistemare, mantenere e illuminare la strada stessa nei modi che verranno prescritti dall'Amministrazione comunale e di provvedere allo scarico delle acque piovane.

Tali strade non dovranno essere sottratte al passaggio pubblico. La loro larghezza non potrà essere minore di 12 metri, riducibili sino a 8 per le strade fiancheggiate da zone di eguale larghezza sistemate a giardino, per cui la distanza tra le fronti del fabbricato sia almeno di metri 12.

Le case e le costruzioni in genere che dovessero sorgere lungo le strade approvate come sopra, saranno soggette a tutte le disposizioni vigenti, precisamente come se prospettassero uno spazio pubblico.

Spazi e strade private a fondo cieco.

I cortili, gli spazi privati e le strade private a fondo cieco, comunicanti con uno spazio pubblico, dovranno essere chiuse con muro o cancello, anche apribile.

Il Podestà avrà facoltà di applicare questa disposizione alle vie private aperte in seguito a regolare approvazione, quando,

per inosservanza delle condizioni stipulate, ciò si rendesse necessario nell'interesse pubblico.

Art. 37.

Chiusura di aree fabbricabili.

E' in facoltà del Podestà di prescrivere che le aree di fabbrica in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta o almeno con assiti solidi ed aspetto, a suo giudizio, decoroso.

Art. 38.

Delle ricostruzioni e dei grandi restauri.

Le ricostruzioni totali o parziali, i notevoli rifacimenti o restauri di edifici esistenti e non rispondenti alle norme in vigore al momento in cui si vogliono eseguire i lavori suddetti, non potranno venire autorizzati se non quando i progetti relativi siano stati posti, per quanto possibile, in armonia con le norme medesime, fatta eccezione per gli edifici o le opere aventi pregio artistico o storico.

Art. 39.

Degli edifici di pregio artistico o storico.

Salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico senza darne avviso al Podestà, presentandogli il progetto.

Il Podestà, udito il parere della Commissione edilizia, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico od alle regole d'arte.

Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi si venisse a

scoprire qualche avanzo artistico o storico, deve esserne dato immediatamente avviso al Podestà, che ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalle urgenti necessità per la conservazione del monumento od oggetto scoperto.

Deliberato con provvedimento podestarile in data
14 AGO 1937 Anno XV n. come risulta dal
Registro degli originali.

IL PODESTÀ



IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune il giorno
15 AGO 1937 Anno XV festivo ~~messato~~ senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvate della Giunta Provinciale Amministrativa
in seduta decis. N.

IL PREFETTO PRESIDENTE

f.to

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune per giorni
quindici, dal al
ai sensi dell'art. 62 del T. U. 3 Marzo 1934, n. 383.

IL SEGRETARIO COMUNALE